



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 257 del 04/08/2021

OGGETTO: Nuova sezione territoriale di Verona. Determina a contrarre e contestuale affidamento, senza previo confronto concorrenziale, all'arch. Massimo Furlan, di incarico di supporto tecnico al RUP. CUP [B97B11000010006]; CIG [ZFA32ABB51].

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Nuova sezione territoriale di Verona. Determina a contrarre e contestuale affidamento, senza previo confronto concorrenziale, all'arch. Massimo Furlan, di incarico di supporto tecnico al RUP. CUP [B97B11000010006]; CIG [ZFA32ABB51].

RICHIAMATO il progetto n. 26 denominato “Verona Nuova sede”, inserito nel programma triennale 2014-2016 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2014, approvato con DCA n. 15 del 18.12.2013, per un importo di € 5.700.000,00.

DATO ATTO che il suddetto progetto è stato richiamato anche nei successivi documenti di programmazione triennale delle opere pubbliche, e da ultimo, nel programma triennale 2018-2020 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con DCA n. 21 del 27.12.2017, con il medesimo importo.

PRESO ATTO che:

- con DDG n. 476 del 13.10.2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta avente ad oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla “Realizzazione della nuova sezione territoriale di Verona” dell’IZSVe, a favore dell’impresa Bilfinger Sielw Facility Management s.r.l. con sede legale in Fossò (VE), (divenuta Apleona HSG S.p.A. dall’1.07.2017), per un importo complessivo contrattuale di € 3.490.244,10, Iva esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 79.002,21;
- in data 30.01.2015, ns. prot. n. 906/2015, è stato stipulato, tra l’Istituto e l’impresa aggiudicataria, il relativo contratto d’appalto;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 26.06.2015, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta avente ad oggetto i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, a favore dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, Via Galileo Galilei, 220, per un importo complessivo offerto di € 126.636,00 al netto di contributi previdenziali e Iva;
- in data 12.08.2015, ns. prot. n.7801/2015 è stato stipulato, tra l’Istituto e lo Studio aggiudicatario, il relativo contratto d’appalto;
- in data 18.01.2017 è avvenuta da parte della Direzione Lavori la consegna dei lavori che, considerata anche l’intervenuta sospensione per avverse condizioni metereologiche, avrebbero dovuto terminare l’11.04.2018;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- a seguito di atto di transazione stipulato fra l'Istituto e la ditta è stato fissato il nuovo termine per la conclusione dei lavori in data 15.05.2019;
- in data 24.06.2020 la direzione lavori ha redatto il verbale di accertamento fine lavori acquisito al ns. prot. n. 6147 del 26.06.2020, dal quale si evince che i lavori possono considerarsi ultimati alla data del 18.02.2020, rimanendo a carico dell'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori interventi e adempimenti richiesti dagli enti di controllo in sede di rilascio delle autorizzazioni in corso e dell'agibilità dei locali, nonché il completamento della documentazione necessaria ai fini del collaudo dell'opera.

ATTESO che con nota acquisita al prot. Ist. n. 11062 del 09.12.2020, la ditta Apleona HSG S.p.A. ha presentato, in riscontro al certificato di pagamento n. 9 del 25 marzo 2020, istanza di disapplicazione della penale ai sensi del comma 5 dell'art. 145, del DPR n. 207/2010 e richiesta di maggiori. In particolare l'impresa alla lett. a) ha segnalato un'errata modalità di calcolo sostenendo che *“preliminarmente occorre segnalare che parrebbe esserci una svista nel calcolo della suddetta penale. Ed infatti, il 10% per l'applicazione della penale è stato calcolato su un importo pari ad € 4.156.808,58. Detto importo risulta essere comprensivo dei lavori previsti nel contratto base, nelle due perizie di variante disposte in corso d'opera nonché della somma pari a € 300.000,00 riconosciutaci in via transattiva a seguito della sottoscrizione di apposito Atto Transattivo. La normativa in materia tuttavia prevede che per il calcolo della penale si proceda in altro modo. Ed invero, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010 “Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento [...] in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Pertanto si ritiene che, nel rispetto della normativa citata, la base di calcolo per l'eventuale applicazione della penale debba essere necessariamente l'importo netto del contratto originario pari ad € 3.277.994,10, e non quello maggiorato a seguito degli Atti di sottomissione intervenuti per varianti e soprattutto dei riconoscimenti per le riserve rinunciate, che nulla hanno a che fare con l'importo del contratto trattandosi di importi avente natura risarcitoria e non relativi a lavori effettuati.”* e alla lett. b) sostiene, altresì, la sproporzionalità della penale applicata adducendo che *“a quanto sopra esposto è necessario aggiungere che – anche in assenza di alcuna indicazione circa i danni patiti dall'Amministrazione – l'applicazione della penale nella misura indicata parrebbe basata su un mero automatismo e, quindi, oltremodo onerosa e contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ed invero a causa del mancato intervento dell'ente gestore dell'energia elettrica e delle ulteriori circostanze meglio specificate nel seguito, l'Amministrazione non avrebbe potuto comunque procedere all'utilizzo delle strutture realizzate. È di tutta evidenza, quindi, che l'eventuale danno subito dall'Amministrazione nel non poter usufruire delle strutture non è, neanche in minima parte, imputabile alla scrivente. Si richiede, pertanto di valutare attentamente se la misura del danno richiesto corrisponda all'effettivo danno patito dall'Amministrazione o se, invece come dimostrato, ci siano evidenze tali da poter ritenere che l'applicazione automatica della percentuale del 10 %1 risulti manifestamente infondata ed eccessiva e, di fatto, non corrisponda all'interesse della Stazione Appaltante (opzioni, queste, esplicitamente richiamate dalla normativa applicabile al contratto in oggetto – rif. art. 145, comma 7 del D.P.R. 207/2010)”*.

TENUTO CONTO che in fase di sottoscrizione del Conto finale la ditta ha *“firmato con riserva in data 14.01.2021”*, inserendo la Riserva n. 1- richiesta risarcimento danni da prolungamento cantiere per un importo pari ad € 432.291,09 e la Riserva n. 2- contestazioni detrazioni operate sul conto finale, successivamente contro dedotte dalla Direzione Lavori in data 25.01.2021.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESO che la ditta, con nota acquisita al prot. n. 6573/2021 ha presentato nuova istanza di disapplicazione della penale ai sensi della sopracitata normativa e di richiesta di maggiori oneri, trasmettendo il dettaglio delle maggiori spese subite a consuntivo a causa del protrarsi dell'impegno presso il cantiere pari ad € 29.552,25.

PRESO ATTO delle suddette richieste, il Responsabile del Procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, atteso che la valutazione delle Riserva n. 2 sarà effettuata direttamente dalla Commissione di collaudo, ritiene opportuno sia effettuata un'analisi tecnica della Riserva n. 1 e della richiesta di disapplicazione della penale presentate dalla ditta Apleona HSG S.p.A., con particolare riferimento:

- a) alla richiesta di disapplicazione della penale per la parte di presunto errato calcolo della stessa, applicata nel SAL n. 9 per un importo pari ad € 415.680,80;
- b) alle spese sostenute dalla ditta al fine di quantificare il “*quantum*” degli oneri eventualmente spettanti, previa individuazione della data a decorrere dalla quale possa essere conteggiato quanto eventualmente dovuto.

VISTO l'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 (“*di seguito anche “Codice”*”), ai sensi del quale “*le prestazioni relative (...omissis...) agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate, oltre che dagli uffici tecnici della stazione appaltante o dagli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, anche dai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, ovvero dai prestatori di servizi di ingegneria e architettura, dalle società di professionisti o società di ingegneria, o da raggruppamenti o consorzi degli stessi.*”

DATO ATTO che il personale del Servizio Tecnico possiede le competenze specialistiche necessarie all'espletamento del servizio sopra descritto ma è, in ogni caso, impegnato nello svolgimento di altri incarichi, che non gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione aziendale dei lavori, ed inoltre è opportuna una valutazione esterna in grado di valutare con imparzialità.

PRESO ATTO delle suddette richieste di maggiori oneri il RUP ritiene opportuno sia redatta un'apposita relazione tecnica preventiva indipendente che, previa valutazione di tutti gli elementi tecnico contrattuali che hanno interessato l'andamento dei lavori, sia atta a consentire all'Istituto, a sua tutela, di valutare la posizione da tenere nei confronti delle richieste economiche avanzate dalla Ditta.

RITENUTO, pertanto, dal RUP, necessario affidare il servizio di cui trattasi ad un soggetto esterno all'Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di carattere tecnico e dotato di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'[articolo 24](#) del Codice.

TENUTO CONTO che il RUP, ritiene che l'importo presunto per l'esecuzione delle suddette prestazioni sia inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell'art. 31, comma 8, prima parte, del D. Lgs. n. 50/2016, gli incarichi a supporto dell'attività del RUP, se d'importo inferiore a tale soglia, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto.

RITENUTO dal RUP opportuno contattare per il suddetto incarico l'arch. Massimo Furlan della ditta AI PROGETTI s.r.l., con sede in Mestre (VE) via Peppino Impastato n. 14, tenuto conto delle specifiche competenze svolte dal medesimo in ambito pubblico in occasione

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

di incarichi svolti come progettista e direttore dei lavori e delle attività di consulenza al RUP in relazione al controllo delle procedure, ai tempi di redazione ed approvazione dei progetti ed alle modalità di appalto, e considerati, altresì, i numerosi incarichi espletati in ambito peritale, in qualità di Consulente Tecnico Peritale, per conto di imprese di costruzione e soggetti privati, con presenza nei sopralluoghi, negli incontri con la controparte curando la redazione di relazioni e controdeduzioni, come si evince dal Curriculum Vitae del professionista, acquisito al Prot. Ist. n. 5462/2021.

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta del Servizio, con nota acquisita al ns. prot. n.7002/2021, l'arch. Furlan ha presentato un'offerta d'importo pari a € 4.500,00, contributi previdenziali al 4% esclusi, Iva al 22% esclusa, così dettagliata:

studio dei documenti forniti da Stazione Appaltante e Direzione Lavori: € 2.000,00;
incontri con il RUP, con il DL ed il Collaudatore: € 1.200,00;
relazione conclusiva: € 800,00;
spese generali: € 500,00,
al netto dei contributi previdenziali al 4% e di IVA al 22%.

RITENUTO dal RUP che l'offerta presentata sia congrua in relazione alla prestazione da eseguire.

ATTESO che:

- in applicazione dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;
- in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che all'interno del MePA è presente il bando "*Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale*" e della categoria di riferimento "*Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e della segnaletica*", ma, essendo l'importo del servizio da affidare inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 non sussiste l'obbligo di ricorso al MePA;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), della Legge n. 108/2021 "*Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 77/21 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui al comma 2, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- ai sensi della lettera a) dell'art. 1, comma 2, della Legge sopra citata, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 /2021, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2021, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 2020 dal Direttore del Servizio Tecnico ed avente ad oggetto la “*verifica dei requisiti da effettuare nei confronti dell'aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture*”, che elenca i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 in funzione degli importi dell'appalto, il Servizio ha espletato le seguenti verifiche che hanno avuto esito positivo, mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- DGUE acquisito al prot. Ist. n. 7110/2021, con il quale il professionista ha dichiarato l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante documento di gara unico europeo;
- Certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa acquisito al prot. ist. n. 7100/2021 in corso di validità,

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare all'arch. Massimo Furlan l'incarico in oggetto.

DATO ATTO che per il suddetto appalto sarà stipulato apposito contratto, nel quale saranno assegnati all'affidatario i seguenti termini per l'esecuzione del servizio:

- trasmissione della relazione: entro il 3 settembre;
- penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- pagamento: a seguito del ricevimento della documentazione approvata dal RUP.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l'affidamento dell'appalto in oggetto, pari a € 5.709,60, contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget:10020348 /TEC /2008/AI-VERONA N.SED.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l'atto di delega prot. n. 5518/2019, avente ad oggetto “*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016*”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del d.P.R. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 1 commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificati dall'art. 51 della Legge n. 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 77/2021, ed ai sensi del comma 3 della medesima Legge, all'arch. Massimo Furlan della ditta AI PROGETTI s.r.l., con sede in Mestre (VE) via Peppino Impastato n. 14, l'incarico a supporto tecnico del Responsabile del Procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, avente ad oggetto la redazione dell'analisi delle istanze trasmesse dalla ditta Apleona HSG S.p.A., acquisite al Prot. Ist. n. 11062/2020 e n. 6573/2021, di disapplicazione della penale comminata, così come descritto dettagliatamente nelle premesse, e della Riserva n. 1- richiesta risarcimento danni da prolungamento cantiere per un importo pari a € 432.291,09, iscritta nel Conto finale in data 14.01.2021;
2. di dare atto che l'importo per l'affidamento del servizio di cui al punto precedente, ammonta a € 4.500,00 contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi, come da offerta acquisita al prot. Ist. n. 7002/2021, ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento, arch. Marco Bartoli;
3. di dare atto, altresì, che in ragione dell'importo offerto, inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all'affidamento del servizio, senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. di prendere atto che per il suddetto appalto sarà stipulato apposito contratto, nel quale saranno assegnati all'affidatario i seguenti termini per l'esecuzione del servizio:
 - trasmissione della relazione: entro il 3 settembre;
 - penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
 - pagamento: a seguito del ricevimento della documentazione approvata dal RUP;
5. di individuare, quale referente tecnico per l'appalto in oggetto il geom. Michele Gaspari, referente amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
6. di prendere atto che la spesa per l'affidamento dell'appalto in oggetto, pari a € 5.709,60, contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget:10020348 /TEC /2008/AI-VERONA N.SED.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 257 del 04/08/2021

OGGETTO: Nuova sezione territoriale di Verona. Determina a contrarre e contestuale affidamento, senza previo confronto concorrenziale, all'arch. Massimo Furlan, di incarico di supporto tecnico al RUP. CUP [B97B11000010006]; CIG [ZFA32ABB51].

Publicata dal 05/08/2021 al 20/08/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa